



Commissione Etica Congiunta

Commissione paritetica SICPRE/ AICPE per la promozione della cultura etica nella Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica italiana, e per la tutela della sicurezza dei pazienti

Accordo Istitutivo SICPRE/AICPE

Premesso che SICPRE e AICPE condividono gli obiettivi di promozione dell'etica professionale, della qualità delle cure, della sicurezza dei pazienti e del contrasto ai fenomeni suscettibili di arrecare pregiudizio alla professione e alla salute pubblica, le Parti convengono quanto segue

- 1) La Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE) e l'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (AICPE), nell'ambito delle rispettive finalità statutarie di promozione della qualità professionale, dell'etica medica e della tutela della salute, istituiscono la **"Commissione Etica Congiunta SICPRE/AICPE"** e ne disciplinano composizione, funzioni e modalità operative mediante il Regolamento Istitutivo ed Attuativo allegato che ne costituisce parte integrante;
- 2) La Commissione costituisce un organismo tecnico consultivo e di coordinamento comune alle Parti, privo di autonoma personalità giuridica, patrimonio, capacità negoziale e rappresentanza autonoma, operante esclusivamente nei limiti del presente Accordo e del Regolamento allegato;
- 3) La Commissione è autorizzata, per il tramite dei propri Responsabili, a intrattenere rapporti istituzionali con Ordini professionali, FNOMCeO, Autorità giudiziarie, Autorità amministrative e altri enti pubblici esclusivamente nelle forme previste dal Regolamento;
- 4) Vengono istituite due caselle PEC con il medesimo *naming*, una intestata a SICPRE ed una ad AICPE, che vengono messe stabilmente a disposizione della Commissione. Le modalità di gestione, accesso e utilizzo sono disciplinate dal Regolamento;
- 5) Gli oneri organizzativi sono equamente ripartiti. Le spese straordinarie non previste dalla gestione ordinaria (ad es. acquistare un software, nominare un consulente, sostenere spese legali, commissionare un parere pro veritate, ecc.) sono preventivamente approvate dai Consigli Direttivi delle Parti;
- 6) Il trattamento dei dati personali è disciplinato mediante apposito accordo tra SICPRE e AICPE, che individua i rispettivi ruoli ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e disciplina le modalità di autorizzazione dei componenti della Commissione all'accesso e al trattamento dei dati;

- 7) Le deliberazioni adottate dalla Commissione costituiscono atti collegiali. L'esecuzione materiale delle deliberazioni, compreso l'invio delle comunicazioni istituzionali, non comporta, di per sé, una distinta responsabilità interna rispetto a quella derivante dalla deliberazione collegiale, da parte del componente incaricato dell'invio. La responsabilità per l'invio non si estende al componente dissenziente che abbia formalizzato il proprio voto contrario nel verbale della seduta;
- 8) Le Parti si impegnano a verificare l'opportunità dell'estensione delle coperture assicurative eventualmente esistenti ai componenti della Commissione nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo;
- 9) Il presente Accordo ha durata indeterminata e resta efficace sino a recesso di una delle Parti o fino alla sua sostituzione mediante nuovo accordo. Il recesso di una Parte è deliberato dal rispettivo Consiglio Direttivo ed è comunicato all'altra Parte mediante PEC con un preavviso di almeno novanta giorni. Le Parti disciplinano congiuntamente le modalità di definizione dei procedimenti pendenti e la conservazione dell'archivio documentale, nonché l'individuazione della Parte cui compete la custodia della documentazione successivamente allo scioglimento della Commissione;
- 10) Ogni modifica del presente Accordo dovrà essere approvata dai Consigli Direttivi di entrambe le Parti;
- 11) Eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo saranno preliminarmente sottoposte a un tentativo di composizione bonaria tra i Presidenti delle Parti;
- 12) La rappresentanza istituzionale della Commissione nei rapporti esterni (presentazioni pubbliche, audizioni presso enti, tavoli tecnici, rapporti con i media, conferenze, ecc.) è esercitata congiuntamente dai due Responsabili della Commissione ovvero, per le materie di rispettiva competenza, secondo quanto stabilito dai Consigli Direttivi delle Parti, nei limiti delle competenze attribuite dal presente Accordo e dal Regolamento;
- 13) Le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento allegato sono interpretate in modo coerente con le finalità istituzionali delle Parti e con il principio di leale collaborazione tra le stesse.

Bari, 26.09.2026

Presidente SICPRE

Pietro BERRINO

Presidente AICPE

Paolo VITTORINI